

“WHISTLEBLOWING”: SISTEMI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023

COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE ha adottato un sistema interno di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, di violazioni del Modello 231 (ivi compreso il Codice Etico), nonché di altre disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Cooperativa, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Cosa è possibile segnalare:

Le segnalazioni possono riguardare le seguenti fattispecie (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): violazioni dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, violazioni del Modello 231, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi a settori specifici quali appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della privacy, violazioni in materia di concorrenza (si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Cooperativa, nella sezione “*Whistleblowing*”).

Il D. Lgs. 24/2023 non prevede possibilità di segnalare, con le tutele previste dai canali *whistleblowing*, le contestazioni legate a interessi di carattere personale inerenti al rapporto di lavoro del segnalante. Eventuali segnalazioni su temi *HR* (es. molestie, bullismo, pari opportunità) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

Chi può segnalare:

Possono inviare segnalazioni “*whistleblowing*” i dipendenti, i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Cooperativa, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Cooperativa, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso la Cooperativa, gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Cooperativa, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Canali di segnalazione interni:

- **segnalazione scritta:** le segnalazioni dovranno essere presentate all’Organismo di Vigilanza (cui è stato affidato il ruolo di Gestore *Whistleblowing*) attraverso l’utilizzo della posta raccomandata (A/R) al seguente indirizzo:

AVVOCATO CRISTIANO BURDESE

C/O STUDIO AGC AVVOCATI,

PIAZZA CARLO EMANUELE II N. 13, TORINO (TO) – C.A.P. 10123

Istruzioni operative per effettuare la segnalazione: utilizzare due buste chiuse ed inserire nella prima, i dati identificativi del segnalante (unitamente ad un documento d’identità) e l’indicazione del recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; nella seconda, l’oggetto della

segnalazione. Entrambe le buste devono, poi, essere inserite in una terza busta che riporti, all'esterno, la seguente dicitura: "Riservata al Gestore Whistleblowing";

- **segnalazione orale**, contattando l'avv. Cristiano Burdese al numero: 011-533234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00). Al momento della ricezione della segnalazione, il Gestore documenta la medesima mediante resoconto dettagliato ed il relativo contenuto viene controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Il Gestore deve: a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante; b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati;
- **incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, contattando l'avv. Cristiano Burdese al numero: 011-533234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 19:00). La segnalazione viene acquisita mediante incontro diretto da parte del Gestore. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Per quanto attiene al contenuto minimo della segnalazione si rinvia alla Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Cooperativa, nella sezione "Whistleblowing".

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni, ma al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

Segnalazione esterna all'ANAC:

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo se al momento della sua presentazione:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- è già effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, nel senso che non risulta intrapresa alcuna azione atta a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- vi sono fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le procedure per la segnalazione sono definite dall'ANAC e pubblicate sul proprio sito Internet.

Il Segnalante può inoltre ricorrere alla Divulgazione pubblica qualora:

- abbia trasmesso la segnalazione tramite il canale interno e/o esterno e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;

- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).

Denuncia:

Al Segnalante è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per sporgere denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'OdV (Gestore *Whistleblowing*) in qualità di autorizzato al trattamento dei dati personali ex art. 29 del Reg. UE n. 679/16.

L'informativa sul trattamento dei dati personali in ambito *whistleblowing* è fornita da Cooperativa Sociale Sanitalia Service (in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali) mediante pubblicazione sul sito web, nella sezione "*Whistleblowing*".

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni avviene nel rispetto dei dettami di cui alla vigente normativa. In particolare, l'art. 14 del D.lgs. n. 24/2023 dispone che le segnalazioni e la relativa documentazione vengano conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Maggiori informazioni sono contenute nella Procedura *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet della Cooperativa, nella sezione "*Whistleblowing*".